

## Art. 11.

*Codice di comportamento del personale*

1. Il personale dell'Agenzia, conforma la propria condotta al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e alle disposizioni contenute nel contratto collettivo di lavoro del comparto Ministeri.

2. Il Direttore, previo parere del Comitato direttivo, adotta un codice di comportamento del personale relativamente agli obblighi connessi all'esercizio delle funzioni.

## Art. 12.

*Regolamento di contabilità e di bilancio dell'Agenzia*

1. L'agenzia è dotata di autonomia contabile e di bilancio disciplinata mediante un apposito regolamento di contabilità e di bilancio.

2. Il regolamento di contabilità e di bilancio è adottato, previo parere del Comitato direttivo, dal Direttore dell'Agenzia che lo trasmette per l'approvazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità politica ove delegata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Le norme contenute nel regolamento di contabilità e di bilancio disciplinano, tra l'altro, le modalità di redazione del bilancio dell'Agenzia redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Si applicano altresì le disposizioni attuative dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

4. Il regolamento di contabilità e di bilancio attua anche quanto stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 10 comma 8 della legge istitutiva.

## Art. 13.

*Modifiche dello Statuto*

1. Le modifiche dello Statuto dell'Agenzia sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano.

14A06557

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 giugno 2014.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Cabrio Olivo», rilasciata in seguito a procedura di valutazione zonale.**

#### IL DIRETTORE GENERALI

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA

DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 19, recante "Disposizioni transitorie e finali";

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59",

convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, 284/2013, 285/2013, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari



ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successivi aggiornamenti;

Vista la domanda presentata, in data 26 marzo 2013 dall'Impresa Basf Italia Spa con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato n. 8, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Cabrio Olivo ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva piraclostrobina, nella quale l'impresa medesima ha indicato l'Italia quale Stato membro relatore ai sensi dell'art. 35 del citato regolamento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio;

Considerato che, con il regolamento di esecuzione (UE) 540/2011, la sostanza attiva piraclostrobina è stata considerata approvata a nonna del regolamento (CE) 1107/2009, alle medesime condizioni di cui allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft registration report - *DRR*), messo a disposizione dallo Stato membro relatore Italia in data 27 gennaio 2014;

Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati e dagli esperti della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del Regolamento (CE) 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario in questione

è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (registration report - *RR*);

Viste le note dell'Ufficio in data 22 maggio 2014 con le quali è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi, da presentarsi entro 24 mesi dalla data del presente decreto;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 gennaio 2018, l'Impresa Basf Italia Spa con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato n. 8, è autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Cabrio Olivo, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da 0,5 - 1 - 5 kg.

Il prodotto fitosanitario è preparato nei seguenti stabilimenti:

BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Germania;

BASF Corporation Sparks Plant - 31647 Sparks, USA.

Il prodotto è confezionato nel seguente stabilimento:

STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - via E. Torricelli, 2 - 48010 Cotignola (RA);

SCHIRM GmbH - 85107 Baar-Ebenhausen (Germania).


Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16110.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

Roma, 23 giugno 2014

Il direttore generale: BORRELLO



# CABRIO OLIVO®

FUNGICIDA PER L'OLIVO PER LA PRODUZIONE DI OLIVE DA OLIO

GRANULI IDRODISPERSIBILI

## COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:  
Piraclostrobina pura g 20 (= 200 g/kg)  
Coformulanti q. b. a g 100

## FRASI DI RISCHIO

Nocivo per inalazione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti per l'ambiente acquatico.

## CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non respirare gli aerosoli. Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Non gettare residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8  
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1

PRODOTTO FITOSANITARIO

Reg. del Ministero della Salute n. 16110 del

## Officine di produzione

BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Germania  
BASF Corporation Sparks Plant - 31647 Sparks, USA

## Officine di solo riconfezionamento

STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Via E. Torricelli, 2 -  
48010 Cotignola (RA)  
SCHIRM GmbH - 85107 Baar-Ebenhausen (Germania)

Contenuto netto: 0,5 - 1 - 5 kg

Partita n.

\* Marchio registrato

## PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Si raccomanda di effettuare il processo di estrazione dell'olio per spremitura a freddo.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 30 metri dai corpi idrici superficiali in combinazione all'uso di ugelli antideriva (riduzione almeno 30%).

## INFORMAZIONI MEDICHE

In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Consultare un Centro Antiveleni.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

CABRIO OLIVO è un fungicida di copertura, con attività

preventiva, a base di piraclostrobina, sostanza attiva appartenente al gruppo delle strobilurine. Formulato in granuli idrodispersibili, CABRIO OLIVO è indicato per il controllo della lebbra dell'olivo (*Colletotrichum gloeosporioides* e *C. acutatum*).

## DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

### OLIVO per la produzione di olive da olio:

CABRIO OLIVO va applicato alla dose di **0,5 kg/ha** utilizzando un volume d'acqua pari a **1000 l/ha**, per il controllo della lebbra dell'olivo (*Colletotrichum gloeosporioides* e *C. acutatum*).

CABRIO OLIVO deve essere applicato non più di 1 volta all'anno durante il periodo che va dalla comparsa delle infiorescenze allo sviluppo precoce delle drupe (da grano di pepe fino al raggiungimento del 40% delle dimensioni finali).

Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di dosi e numero massimo di trattamenti.

Impiegare volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura.

CABRIO OLIVO va applicato preventivamente.

Si consiglia di usare CABRIO OLIVO nei periodi critici di sviluppo delle malattie fungine sopra elencate.

Si consiglia l'impiego di CABRIO OLIVO nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive con diverso meccanismo di azione.

Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento.

## FITOTOSSICITÀ

CABRIO OLIVO, applicato da solo, non ha mai causato danni alle diverse varietà di olivo sin qui saggiate.

## COMPATIBILITÀ

In caso di miscela di CABRIO OLIVO con altri prodotti, è buona prassi effettuare saggi preliminari su pochi metri quadrati, prima di estendere i trattamenti a tutto il campo da trattare.

**Avvertenza** - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.


## PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare. Riempire il serbatoio con acqua fino a metà. Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria. Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione. Dopo l'applicazione è buona pratica pulire subito l'attrezzatura con acqua.


**Effettuare il trattamento entro il 31 Luglio e comunque sospendere i trattamenti 120 GIORNI prima della raccolta per l'olivo.**

**ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi fuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.**

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 23 giugno 2014



NOCIVO



PERICOLOSO  
PER L'AMBIENTE



DECRETO 30 luglio 2014.

**Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Pulsar II».**

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

E LA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;



Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda del 21 marzo 2014, e successive integrazioni di cui l'ultima l'11 giugno 2014, con cui l'Impresa Verde Bio Srl, con sede in Montebelluna (TV) Viale della Vittoria, 14/b,, ha richiesto, ai sensi dell'art. 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il permesso di commercio parallelo dalla Romania del prodotto PULSAR 40, ivi registrato al n. 1859/29.09.1998 a nome dell'Impresa Basf Agro B. V., con sede legale in Au Zh (Switzerland);

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento BEYOND autorizzato in Italia al n. 10925 a nome dell'Impresa Basf Italia Spa;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'Impresa Verde Bio Srl ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome PULSAR II;

Accertata la conformità dell'etichetta da apporre sulle confezioni del prodotto oggetto di commercio parallelo, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;

#### Decreta:

1. È rilasciato, fino al 31 luglio 2016, all'Impresa Verde Bio Srl, con sede in Montebelluna (TV) Viale della Vittoria, 14/b, il permesso n. 16127 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato PULSAR II, proveniente dalla Romania, ed ivi autorizzato al n. 1859/29.09.1998 a nome dell'Impresa Basf Agro B.V., con sede legale in Au Zh (Switzerland).

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.


4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da 1 0,5-1-3-5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it), nella sezione «Banca dati».

Roma, 30 luglio 2014

*Il direttore generale:* BORRELLO



Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Romania, ai sensi del Regolamento (CE) N. 1107/2009, Art.52

**PULSAR® II**  
Concentrato Solubile (SL)

**ERBICIDA PER VARIETA' TOLLERANTI AGLI ERBICIDI IMIDAZOLINONI DI RISO E GIRASOLE**

**COMPOSIZIONE**  
100 g di prodotto contengono  
Imazamox, puro 3,7 g (= 40 g/l)  
Cotofolantini qb. a g 100 g

**FRASIDI RISCHIO**  
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**  
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

**Titolare della registrazione in Romania:**  
BASF AGRO BV - Moosacherstrasse 2  
8804 Au Zh - Switzerland  
**N° di registrazione: 1859/29.09.1998**

**Importato dalla Romania da:**  
Verde Bio S.r.l.  
Viale della Vittoria 14/b  
31044 Montebelluna (TV)  
Tel. 0423 6 14260

**Registrazione n. 16127 del 30/07/2014 del Ministero della Salute**

**Ufficio di rietichettatura / riconfezionamento:**  
Phytopop SA - ZI. de Grande Champagne - F-49260 Montreuil Bellay

**Contenuto Netto:** litri 0,5 - 1 - 3 - 5

**Partita n.: vedi sul corpo del contenitore**



**PERICOLOSO  
PER L'AMBIENTE**

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. (Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade). Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

**INFORMAZIONI MEDICHE:** In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**MECCANISMO D'AZIONE**  
Il prodotto penetra velocemente nelle malerbe sensibili, per assorbimento sia fogliare sia radicale. Esso è quindi traslocato verso i punti d'accrescimento (meristemi) dei germogli e delle radici, dove causa il rapido arresto della crescita delle malerbe, il loro progressivo ingiallimento ed infine la loro morte, che in genere sopraggiunge circa 10 giorni dopo l'applicazione.

**PULSAR® II** svolge al meglio la sua attività erbicida quando è impiegato su infestanti in attiva crescita e nei primi stadi di sviluppo.

® Marchio Registrato

PULSAR® II  
V. 6\_2014

**SPETTRO D'AZIONE**

Le malerbe sensibili sono: *Abutilon theophrasti* (cencio mole), *Amaranthus* spp. (amaranto), *Atriplex patula* (atriplce), *Capsella bursa-pastoris* (borsapastore comune), *Datura stramonium* (stramonio comune), *Mycogonum perfoliatum* (miego lisco), *Polygonum* spp. (poligono), *Raphanus* spp. (ravanello), *Sinapis* spp. (senape), *Solanum nigrum* (erba morella), *Stachys annua* (stregona annuale) e *Xanthium* spp. (zappole).

Le malerbe mediamente sensibili sono: *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe), *Avena* spp. (avena), *Lamium* spp. (falsa onica), *Lolium* spp. (loglio), *Oryzaria* spp. (succhiamele).

Le malerbe della risaia sensibili sono: *Alisma plantago-aquatica* (piantaggine acquatica), *Butomus umbellatus* (giunco fiorito), *Echinochloa crus-galli* (giavoni rossi), *Heteranthera reniformis* (eterantera a foglia reniforme), *Oryza* spp. (riso crudo) e *Scirpus* spp. (lische).

Le malerbe della risaia mediamente sensibili sono: *Echinochloa erecta* (giavone bianco), *Cyperus* spp. (zìgoli) e *Panicum dichromyllum* (panico delle risaie).

L'efficacia del prodotto può essere ridotta in presenza di biotipi infestanti resistenti agli inibitori di ALS/AHAS (acetab lattab sintetasi), come le solifoluree, le triazolinimidine e gli imidazolinoni.

**DOSI, EPOCHI E MODALITA' D'IMPIEGO**

Su **GIRASOLE**, di varietà tolleranti agli erbicidi imidazolinoni, impiegare una dose di 0,75 - 1,25 L/ha, diluita in un volume d'acqua di 200 - 600 L/ha. Trattare in post-emergenza, quando la coltura è in uno stadio di sviluppo compreso tra le 2 e le 6 foglie.

Su **RISO**, di varietà tolleranti agli erbicidi imidazolinoni, per la lotta al riso crudo e ad altre infestanti: **PULSAR® II**, diluito in un volume d'acqua di 200-300 L/ha, deve essere impiegato come sotto riportato.

**Riso, seminato in acqua** - Eseguire il primo trattamento con 0,875 L/ha di **PULSAR® II** in miscela con DASH HC alla concentrazione 0,5% (0,5 litri ogni 100 litri d'acqua), su terreno saturo d'acqua e con coltura allo stadio di 3-4 foglie. Risommergere la risaia 3-4 giorni dopo il trattamento. Ripetere il trattamento su terreno saturo d'acqua e con riso allo stadio di 1-4 culmi d'accrescimento (circa 2-3 settimane dopo il primo trattamento). Risommergere la risaia dopo 3-4 giorni. La dose massima annua di **PULSAR® II** è di 1,75 L/ha.

**Riso, seminato in asciutta** - Eseguire il primo trattamento con 0,875 L/ha di **PULSAR® II** in miscela con DASH HC alla concentrazione 0,5% (0,5 litri ogni 100 litri d'acqua), con coltura allo stadio di 2-3 foglie ed eseguire dopo 3-4 giorni una bagnatura/omissione. Ripetere il trattamento su risaia sgrondata con 0,875 L/ha di **PULSAR® II** con riso allo stadio di 1-2 culmi d'accrescimento e risommergere la risaia dopo 3-4 giorni dal secondo intervento. La dose massima annua è di 1,75 L/ha di **PULSAR® II**.

**AVVERTENZE AGRONOMICHE:** il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione. **Avvertenza:** nei 10 giorni seguenti al trattamento, non far defluire l'acqua dalla risaia.

Per salvaguardare al massimo l'efficacia della tecnologia che si basa sulla tolleranza delle varietà di riso agli erbicidi imidazolinoni, si raccomandano le seguenti pratiche agronomiche:

- per ogni ciclo culturale, l'uso di semente certificata;
  - per il controllo del riso crudo, l'alternanza di erbicidi con differente meccanismo d'azione.
- In caso di dubbi sull'opportunità o sulle modalità d'impiego del prodotto, si consiglia di rivolgersi al Servizio Tecnico BASF.

**Avvertenza:** per proteggere le acque sotterranee non applicate sul suolo con essitura sabbiosa.


**FITOTOSSICITA'**

Qualche transitorio rallentamento vegetativo può tuttavia verificarsi, se si diserbano colture in condizioni di forte stress (per es. per siccità o caldo eccessivo). Se si deve sostituire la coltura diserbata, oltre alle stesse colture autorizzate, possono essere seminate: ceci, trifoglio, insalata e radichio.

Lesioni trascurare almeno 4 mesi prima di seminare in successione alla coltura trattata: cavoli, orzo, patata, pomodoro, varietà di frumento o di girasole o ibridi di mais non dichiaratamente resistenti agli imidazolinoni. Barbabietola da zucchero e colza possono essere seminate solo 6 mesi dopo il trattamento, previa aratura del terreno.

**ATTENZIONE:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale n. 16127 del 30/07/2014



DECRETO 30 luglio 2014.

**Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Phoenimate C +».**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
E LA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;



Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda del 19 febbraio 2014, e successive integrazioni di cui l'ultima l'11 giugno 2014, con cui l'Impresa Phoenix - Del Srl, con sede in Padova, via Venezia n. 9/A, ha richiesto, ai sensi dell'art. 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il permesso di commercio parallelo dalla Francia del prodotto ISOMATE C, ivi registrato al n. 9900123 a nome dell'Impresa Sumi Agro France, con sede legale in Paris Cedex;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento ISOMATE C plus autorizzato in Italia al n. 11551 a nome dell'Impresa CBC (Europe Srl);

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'Impresa Phoenix - Del Srl ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome PHOENIMATE C +;

Accertata la conformità dell'etichetta da apporre sulle confezioni del prodotto oggetto di commercio parallelo, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 31 agosto 2019, all'Impresa Phoenix - Del Srl, con sede in Padova, via Venezia n. 9/A, il permesso n. 16122 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato PHOENIMATE C +, proveniente dalla Francia, ed ivi autorizzato al n. 9900123 a nome dell'Impresa Sumi Agro France, con sede legale in Paris Cedex 16.

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.


4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da 100-400 diffusori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it), nella sezione «Banca dati».

Roma, 30 luglio 2014

Il direttore generale: BORRELLO



**PHOENIMATE C +**  
**Feromone per la lotta contro *Cydia pomonella* (Carpocapsa)**  
**con il metodo della confusione sessuale**

<p>Composizione: Diffusori composti da capillare singolo  (E,E)-8.10-Dodecadien-1-ol (Codlemone), Dodecan-1-ol, Tetradecan-1-ol 190mg  Supporto di materiale inerte</p> <p><b>FRASI DI RISCHIO:</b> R36/38. Irritante per gli occhi e la pelle</p> <p><b>CONSIGLI DI PRUDENZA:</b>  S2. Conservare fuori dalla portata dei bambini – S13. Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande  S20/21. Non mangiare, né bere; né fumare durante l'impiego – S36/37. Indossare guanti e occhiali protettivi  S46. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta</p> <p><b>Titolare della registrazione:</b>  CBC ( Europe ) S.r.l. Via E. Majorana, 2 – 20834 Nova Milanese (MB)  <b>Registrazione nr.</b> 11551  <b>Importato dalla Francia da :</b>  PHOENIX-DEL SRL – Via Venezia nr. 9/A – 35131 Padova – Tel 049 8079517</p> <p><b>Officina di riconfezionamento e rietichettatura:</b>  VICTOR MARTINET &amp; C.<sup>ie</sup> 95340 – PERSAN ( France )</p> <p><b>Registrazione n. 16122 IP del 30/07/2014</b></p> <p><b>CONTENUTO NETTO: 100, 400 diffusori</b></p>	 <b>IRRITANTE</b>
--	---

**ISTRUZIONI PER L'USO**

Rispettare le seguenti indicazioni per non pregiudicare l'efficacia del prodotto

**DOSAGGIO:** 800-1000 diffusori/ettaro secondo la dimensione dell'apezzamento, la struttura delle piante e la pressione dell'insetto. Rinforzare i bordi di confine ed eventualmente estendere l'applicazione oltre l'area del frutteto dove possibile.

**METODO D'APPLICAZIONE:** appendere o attorcigliare in modo lasco i diffusori nel terzo superiore dell'albero evitando l'esposizione diretta al sole. Non stringere eccessivamente per evitare la rottura del diffusore. Con piante di altezza superiore ai 4 metri si consiglia un'applicazione differenziata di 1/3 nella parte alta e 2/3 nella parte bassa della pianta.

**EPOCA D'APPLICAZIONE:** è fondamentale che i diffusori siano applicati prima dell'inizio del volo della generazione svernante. Nel caso di mancanza di dati certi, si raccomandano l'installazione precoce di trappole di monitoraggio e l'applicazione dei diffusori alle prime catture verificate. In climi moderati i diffusori rilasciano costantemente per almeno 150 giorni.

**PRECAUZIONI:** frutteti con basse popolazioni possono essere adeguatamente protetti con il metodo della confusione. In presenza di medie o alte popolazioni è necessario nei primi anni di applicazione predisporre una strategia combinata con insetticidi. Soprattutto all'inizio della stagione predisporre trattamenti abbattenti per ridurre le popolazioni e combinare gli effetti per un migliore controllo.

L'uso di insetticidi non pregiudica il funzionamento dei diffusori, è quindi possibile intervenire in qualsiasi momento.

Femmine fecondate provenienti da frutteti vicini o da altre fonti di infestazione possono causare danni non previsti. Ispezionare periodicamente i frutteti per verificare eventuali attacchi ed intervenire con insetticidi dove e quando necessario.

Il miglior risultato si ottiene su frutteti di vasta superficie, e quando l'applicazione si esegue per grandi aree, non necessariamente con frutteti contigui. Si possono proteggere anche frutteti di piccole dimensioni quando isolati e con bassa popolazione, ma è opportuno in questi casi aumentare il dosaggio per ridurre le perdite di concentrazione dovute all'influenza del vento. Si raccomanda di evitare l'uso su piccole superfici se confinanti o all'interno di altri frutteti.

Il feromone è più pesante dell'aria e tende a scendere verso il suolo, in terreni scoscesi o vicini a grandi vie di comunicazione è difficile mantenere un'adeguata concentrazione. In queste condizioni occorre predisporre siepi di contenimento o applicazioni differenziate secondo i casi, consultate un tecnico per una migliore valutazione.

La vita del diffusore può essere abbreviata da condizioni persistenti di temperature molto alte e venti forti, in queste condizioni può essere necessario aumentare i dosaggi o predisporre strategie combinate.

**CONTROLLI:** predisporre nei frutteti in confusione trappole di monitoraggio e verificare periodicamente ( ogni settimana ) l'assenza di catture, ciò al fine di stabilire se la concentrazione del feromone emesso è sufficiente.

Ispezionare periodicamente, ogni 1-2 settimane secondo il livello di rischio da carpocapsa, 500/1000 frutteti suddivisi tra bordi e centro ed intervenire in caso di presenza di attacco oltre il limite economico di danno.

**CONSERVAZIONE:** nell'imballo originale ed a temperature non superiore a 5 °C il prodotto si conserva per 2 anni. Può essere conservato nelle celle destinate alla conservazione della frutta.

**RESPONSABILITA' DEL FORNITORE:** l'efficacia del prodotto dipende da vari fattori presenti durante e dopo la sua applicazione e dall'abilità di giudizio dell'utilizzatore nel riconoscere l'insorgere di infestazioni. La responsabilità del fornitore si limita alla conformità del prodotto con quanto dichiarato in etichetta.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso ( art. 9 comma 3, D.L. n° 65/2003). Non contaminare altre colture, alimenti bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale n. 16122 del 30/07/2014



DECRETO 30 luglio 2014.

**Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Phoenimate OFM».**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
E LA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;



Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda del 19 febbraio 2014, e successive integrazioni di cui l'ultima l'11 giugno 2014, con cui l'Impresa Phoenix - Del Srl, con sede in Padova, via Venezia n. 9/A, ha richiesto, ai sensi dell'art. 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il permesso di commercio parallelo dalla Francia del prodotto ISOMAT-OFM, ivi registrato al n. 2100241 a nome dell'Impresa Sumi Agro France, con sede legale in Paris Cedex;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento ISOMATE OFM ROSSO FLEX autorizzato in Italia al n. 11549 a nome dell'Impresa CBC (Europe Srl);

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'Impresa Phoenix - Del Srl ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome PHOENIMATE OFM;

Accertata la conformità dell'etichetta da apporre sulle confezioni del prodotto oggetto di commercio parallelo, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 31 agosto 2019, all'Impresa Phoenix - Del Srl, con sede in Padova, via Venezia n. 9/A, il permesso n. 16123 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato PHOENIMATE OFM, proveniente dalla Francia, ed ivi autorizzato al n. 2100241 a nome dell'Impresa Sumi Agro France, con sede legale in Paris Cedex 16;

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da 200 diffusori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it), nella sezione «Banca dati».

Roma, 30 luglio 2014

Il direttore generale: BORRELLO



## PHOENIMATE OFM

**Feromone per la lotta contro *Grapholita molesta* ( Tignola/Cidia Orientale del pesco ) e *Grapholita funebrana* ( Tignola delle susine ) con il metodo della confusione sessuale**

<p>COMPOSIZIONE: Diffusori composti da capillare singolo (Z)-8-Dodecenyl acetate, (E)-8-Dodecenyl acetate, (Z)-8-Dodecen-1-ol 240 mg Supporto di materiale inerte</p> <p><b>FRASI DI RISCHIO:</b> R38. Irritante per la pelle</p> <p><b>CONSIGLI DI PRUDENZA:</b> S2. Conservare fuori dalla portata dei bambini – S13. Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande S20/21. Non mangiare, né bere; né fumare durante l'impiego – S36/37. Indossare guanti e occhiali protettivi S46. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta</p> <p><b>Titolare della registrazione:</b> CBC ( Europe ) S.r.l. Via E. Majorana, 2 – 20834 Nova Milanese (MB) <b>Registrazione nr.</b> 11549 <b>Importato dalla Francia da :</b> PHOENIX-DEL SRL – Via Venezia nr. 9/A – 35131 Padova – Tel 049 8079517</p> <p><b>Officina di riconfezionamento e rietichettatura:</b> VICTOR MARTINET &amp; C.<sup>ie</sup> 95340 – PERSAN ( France )</p> <p><b>Registrazione n.</b> 16123 IP del 30/07/2014</p> <p><b>CONTENUTO NETTO: 200 diffusori</b></p>	 <b>IRRITANTE</b>
--	---

## ISTRUZIONI PER L'USO

Rispettare le seguenti indicazioni per non pregiudicare l'efficacia del prodotto

**DOSAGGIO:** 500-600 diffusori/ettaro secondo la dimensione dell'apezzamento, la struttura delle piante e la pressione dell'insetto. Rinforzare i bordi di confine ed eventualmente estendere l'applicazione oltre l'area del frutteto dove possibile.

**METODO D'APPLICAZIONE:** appenderli infilandoli sui rami nel terzo superiore della pianta, evitando l'esposizione diretta al sole. Non aprire con forza per evitare la rottura del diffusore e la conseguente impossibilità di applicazione. Con piante di altezza superiore ai 4 metri si consiglia un'applicazione differenziata di 1/3 nella parte alta e 2/3 nella parte bassa della pianta.

**EPOCA D'APPLICAZIONE:** è fondamentale che i diffusori siano applicati prima dell'inizio del volo della generazione svernante. Nel caso di mancanza di dati certi, si raccomandano l'installazione precoce di trappole di monitoraggio e l'applicazione dei diffusori alle prime catture verificate. In climi moderati i diffusori rilasciano costantemente per almeno 150 giorni.

**PRECAUZIONI:** frutteti con basse popolazioni possono essere adeguatamente protetti con il metodo della confusione. In presenza di medie o alte popolazioni è necessario nei primi anni di applicazione predisporre una strategia combinata con insetticidi. Soprattutto all'inizio della stagione predisporre trattamenti abbattenti per ridurre le popolazioni e combinare gli effetti per un migliore controllo. L'uso di insetticidi non pregiudica il funzionamento dei diffusori, è quindi possibile intervenire in qualsiasi momento.

Femmine fecondate provenienti da frutteti vicini o da altre fonti di infestazione possono causare danni non previsti. Ispezionare periodicamente i frutti per verificare eventuali attacchi ed intervenire con insetticidi dove e quando necessario.

Il miglior risultato si ottiene su frutteti di vasta superficie, e quando l'applicazione si esegue per grandi aree, non necessariamente con frutteti contigui. Si possono proteggere anche frutteti di piccole dimensione quando isolati e con bassa popolazione, ma è opportuno in questi casi aumentare il dosaggio per ridurre le perdite di concentrazione dovute all'influenza del vento. Si raccomanda di evitare l'uso su piccole superfici se confinanti o all'interno di altri frutteti.

Il feromone è più pesante dell'aria e tende a scendere verso il suolo, in terreni scoscesi o vicini a grandi vie di comunicazione è difficile mantenere un'adeguata concentrazione. In queste condizioni occorre predisporre siepi di contenimento o applicazioni differenziate secondo i casi, consultate un tecnico per una migliore valutazione.

La vita del diffusore può essere abbreviata da condizioni persistenti di temperature molto alte e venti forti, in queste condizioni può essere necessario aumentare i dosaggi o predisporre strategie combinate.

**CONTROLLI:** predisporre nei frutteti in confusione trappole di monitoraggio e verificare periodicamente ( ogni settimana ) l'assenza di catture, ciò al fine di stabilire se la concentrazione del feromone emesso è sufficiente.

Ispezionare periodicamente, ogni 1-2 settimane secondo il livello di rischio da Cidia, 200 germogli/frutti suddivisi tra bordi e centro ed intervenire in caso di presenza di attacco oltre il limite di soglia o livello economico di danno.

**CONSERVAZIONE:** nell'imballo originale ed a temperature non superiore a 5 °C il prodotto si conserva per 2 anni. Può essere conservato nelle celle destinate alla conservazione della frutta.

**RESPONSABILITA' DEL FORNITORE:** l'efficacia del prodotto dipende da vari fattori presenti durante e dopo la sua applicazione e dall'abilità di giudizio dell'utilizzatore nel riconoscere l'insorgere di infestazioni. La responsabilità del fornitore si limita alla conformità del prodotto con quanto dichiarato in etichetta.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso ( art. 9 comma 3, D.L. n° 65/2003). Non contaminare altre colture, alimenti bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale n. 16123 del 30/07/2014

